

Statuto

ART. 1

E' costituita la Fondazione "Giuseppe DI VAGNO (1889 1921)", persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza della Regione Puglia. La Fondazione ha sede legale in Conversano (Bari) presso l'ex Monastero di San Benedetto, ma con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere istituite sedi operative o secondarie in altre città.

ART. 2

La Fondazione, partendo dalla Regione Puglia, opera su tutto il territorio nazionale e dei paesi UE non si propone finalità di lucro, giacché organizzazione non lucrativa ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

La Fondazione, nel rispetto di tutte le culture politiche e confessioni religiose, professa i valori della laicità dello Stato, promuove, sviluppa, sostiene e diffonde i valori del Socialismo democratico, riformista, di tradizione europea e valorizza tutte le forme della cittadinanza in ogni modo organizzata e rappresentata.

La Fondazione persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e svolge compiti di vario genere ad essi finalizzati.

A tal fine può:

1. Svolgere attività di studio, ricerca e formazione sui problemi inerenti alla convivenza sociale e civile, le politiche sociali, dell'economia e lavoro, giurisdizione e finanza, comunicazione, pubblicità e servizi, ambiente e territorio e più in generale le discipline politiche economiche e sociali con riferimento anche, ma non solo, alla cultura del socialismo contemporaneo, italiano ed internazionale.
 2. Promuovere, organizzare e realizzare programmi d'istruzione e formazione per garantire opportunità di studio e d'inserimento professionale collaborando, ove possibile, con Enti, Regioni, con Istituti Nazionali e Internazionali;
 3. Svolgere attività culturali volte a favorire la diffusione di un'innovativa cultura d'impegno sociale e di solidarietà;
 4. Programmare, organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale, di comunicazione proprie o di terzi, utili al conseguimento dei fini ed attinenti alle attività della Fondazione.
- Rientra inoltre nelle finalità istituzionali della Fondazione:

I. Istituzionalizzare la ricerca storica con particolare riferimento alle regioni meridionali, con metodologia interdisciplinare ed individuando come settori d'interesse e d'indagine:

- a) la storia politica e sociale in Puglia nel secolo XX, la nascita del movimento sindacale, le lotte contadine, i movimenti operai, l'organizzazione moderna dei partiti, la trasformazione dei rapporti di lavoro, fenomeni emigratori;
- b) lo studio e la ricerca dei fenomeni e dei fattori che storicamente hanno assunto interesse ed incidenza nello sviluppo della realtà economica, sociale e culturale della Puglia e d'altre Regioni.

II. Favorire, con riferimento alle esperienze d'altri paesi europei e del mediterraneo, lo studio e la ricerca sulle più importanti trasformazioni in atto e sugli scenari politici ed economici futuri del Mezzogiorno fra i quali:

- a) l'alfabetizzazione e la scolarizzazione di massa come generatori di cambiamenti socio-culturali;

b) la trasformazione dell'economia agricola, l'industrializzazione delle aree pugliesi, lo sfruttamento delle risorse del territorio;

c) il ruolo politico degli Enti locali, organismi di partecipazione, di gestione dei servizi sociali e di promozione dello sviluppo economico;

d) i rapporti ed i conflitti tra le nuove categorie e le nuove figure sociali.

III. Contribuire alla formazione tecnico professionale superiore di giovani che hanno seguito o intendono seguire studi a livello universitario e post laurea, nei settori di cui innanzi.

IV. Organizzare incontri, seminari, convegni, corsi di formazione e d'aggiornamento; indire e gestire premi di studio e di ricerca.

V. Organizzare, riordinare e gestire Archivi storici di Partiti e d'uomini politici, dando priorità all'Archivio storico dei socialisti della Puglia; allestire biblioteche, mostre, spettacoli, eventi culturali.

VI. Curare la pubblicazione di giornali o riviste periodiche o monotematiche volte a promuovere gli ambiti tematici di cui innanzi, la diffusione dei risultati e delle ricerche effettuate in proprio e da terzi.

In particolare, ai sensi e nel rispetto della legge 7 dicembre 2000 n. 383, fra l'altro, ha lo scopo di promuovere:

I. strumenti applicativi della legislazione sociale, per la riforma del welfare state secondo il criterio della promozione complessiva della persona umana;

II. tramite progetti mirati, il diritto alla salute sia come bene individuale che collettivo;

III. i valori ed i diritti dell'uomo di cui alla dichiarazione dell'ONU;

IV. la cultura della solidarietà e forme di volontariato, ispirate alla relativa carta dei valori, che concorrano alla crescita della partecipazione solidarietà e della responsabilità.

La Fondazione infine potrà:

1. svolgere ogni tipo d'operazione mobiliare ed immobiliare, chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma assumere partecipazioni in via non prevalente in società o enti, promuovere enti associativi, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo;

2. promuovere, organizzare e realizzare azioni di propaganda e manifestazioni anche in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoga atta a farla conoscere presso possibili sostenitori nonché favorire la raccolta di fondi necessari per la sua attività;

3. sostenere nel rispetto e nei limiti della legge anche finanziariamente Associazioni e movimenti che hanno finalità comuni alle proprie;

4. realizzare e/o assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto.

ART. 3

Le finalità d'organismo di promozione culturale e di solidarietà sociale di cui al precedente articolo possono essere perseguite, secondo le direttive del Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso la concessione di borse di studio e di ricerca ed altre provvidenze opportune messe a disposizione da Istituzioni pubbliche o private e da singoli operatori economici.

ART. 4

La Fondazione persegue le finalità istituzionali collegandosi in Italia e nei Paesi europei con Istituti universitari, con Enti pubblici, con organizzazioni pubbliche o private di ricerca e studi, stipulando convenzioni per lo scambio d'informazioni, per l'organizzazione d'iniziative comuni e per altre forme di collaborazione, anche ai fini della migliore formazione dei beneficiari delle attività di ricerca.

ART. 5

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- A) il patrimonio, costituito dalle quote versate dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo; dalle quote associative versate dagli altri soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione; dalle somme da chiunque versate a titolo d'incremento del patrimonio; dai beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti alla Fondazione e destinati al patrimonio.
- b) i contributi corrisposti dallo Stato o da enti pubblici o da terzi, a titolo di finanziamento d'attività specifiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione.
- c) ogni altro cespite non espressamente previsto, ma destinato a questo scopo dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 6

Per l'espletamento delle attività correnti della Fondazione si provvede con apposito fondo di gestione costituito da:

- a) quote annuali versate dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo;
- b) quote annuali versate dai soci aderenti;
- c) altre quote da chiunque versate a titolo d'incremento del fondo;
- d) proventi del patrimonio e delle disponibilità finanziarie;
- e) altri proventi di qualsiasi fonte ad esso destinati dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 7

Sono soci della Fondazione:

Gli ordinari: i soci fondatori e tutti gli altri, pubblici o privati, che facciano richiesta e che siano ammessi come tali dal Consiglio d'Amministrazione;

Gli aderenti: privati cittadini, associazioni, istituzioni pubbliche che facciano richiesta al Consiglio d'Amministrazione;

Gli onorari: privati cittadini che per particolari meriti verso la società civile o verso la Fondazione siano riconosciuti ed ammessi come tali dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione delibera insindacabilmente sull'ammissione dei soci.

Per gli adempimenti di cui all'art. 11 (elezione organi ed approvazione bilanci, modifica statuto, scioglimento della Fondazione) hanno diritto di voto solo i soci ordinari.

ART. 8

Organi della fondazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio d'amministrazione
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 9

Assemblea dei Soci.

Per discutere e deliberare gli indirizzi di massima ed i programmi delle attività della Fondazione l'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga il Presidente o il Consiglio d'amministrazione.

Tutti i soci iscritti nel libro dei soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

E' consentito di farsi rappresentare nell'Assemblea ma solo da altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le astensioni dal voto, siano esse volontarie od obbligatorie, l'allontanamento dei partecipanti non hanno rilevanza sulle maggioranze richieste ai fini della regolare

costituzione dell'Assemblea.

ART. 10

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante invio a ciascun socio di lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare certezza di ricezione, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale) della riunione medesima e l'elenco degli argomenti da trattare, salvo che l'avviso di convocazione non disponga diversamente; l'adunanza di seconda convocazione s'intende fissata nello stesso luogo ed ora, per il giorno successivo a quello della prima.

L'Assemblea plenaria, in pratica quella nella quale siano presenti o rappresentati per delega tutti i soci e siano intervenuti tutti gli altri amministratori in carica ed i componenti effettivi in carica del Collegio dei Revisori dei Conti, si reputa regolarmente costituita, anche se non siano state osservate le formalità suddette.

ART. 11

L'Assemblea dei soci ordinari deve essere convocata almeno una volta l'anno e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) approva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) elegge alla data i Consiglieri d'amministrazione ed i revisori dei conti di propria spettanza;
- c) approva il regolamento d'attuazione delle disposizioni del presente statuto;
- d) ratifica l'ammontare delle quote;
- e) ratifica la misura delle indennità da corrispondere agli amministratori e ai revisori dei conti, ove deliberate.

In seduta straordinaria l'assemblea dei soci ordinari delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento o la liquidazione della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio residuo disponibile.

ART. 12

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza o dei due terzi a seconda se ordinaria o straordinaria.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza, se ordinaria e dei due terzi, se straordinaria.

ART. 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso d'assenza o impedimento, nell'ordine dal vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, non necessario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal segretario o notaio.

ART. 14

Il Presidente

E' eletto dal Consiglio d'amministrazione fra i soci ordinari ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente in particolare:

- a) rappresenta la Fondazione in ogni sede;
- b) provvede agli atti d'ordinaria amministrazione;
- c) provvede agli atti urgenti comportanti una spesa non superiore a 1.500 Euro;
- d) stipula contratti e convenzioni;
- e) assume e licenzia il personale
- f) esegue le deliberazioni adottate dal C.d.A.

Il Presidente, entro un mese dalla data d'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea ordinaria dei soci trasmette alla Regione, ai soci pubblici ed a chiunque altro sia richiesto una copia del verbale dell'assemblea e di tutti gli atti sottoposti al suo esame.

Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere fra i consiglieri un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o d'impedimento o nelle materie eventualmente delegate.

Presidente e vice durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 15

Consiglio d'Amministrazione.

La Fondazione é retta da un Consiglio d'amministrazione composto di un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, dei quali la maggioranza è nominata tra i soci fondatori; durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sul numero dei consiglieri delibera l'assemblea dei soci ordinari.

In via ordinaria il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con preavviso scritto di sette giorni.

In via straordinaria è convocato per iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le convocazioni sono estese al Collegio dei Revisori dei conti che possono partecipare alle riunioni del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) esamina e delibera sulle domande d'ammissione, nei limiti dei principi fissati dall'assemblea e dal presente Statuto;
- b) sottopone all'assemblea plenaria dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile, l'inventario e il conto della gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del C.d.A. e del Collegio dei Revisori, e una relazione programmatica dell'attività da svolgere nell'anno ed il corrispondente bilancio preventivo. Il progetto di bilancio dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre e corredato dalla relazione del C.d.A. è trasmesso al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea;
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi d'urgenza;
- d) nomina il Comitato d'indirizzo scientifico, con funzione d'organo di consultazione sulle attività fondamentali e sui programmi della Fondazione;
- e) può nominare Consulenti tecnici scientifici per singoli progetti ed approva i piani di lavoro da loro eventualmente predisposti;
- f) delibera le indennità da corrispondere agli Amministratori e ai Revisori, salvo ratifica dell'assemblea ed i compensi e gli stipendi per il personale ed i collaboratori;
- g) approva lo schema delle convenzioni in cui è parte la Fondazione, e degli eventuali contratti da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle

pubblicazioni;

h) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;

i) può nominare un segretario generale;

l) delibera su ogni altra materia d'interesse della fondazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea;

m) può nominare responsabili di progetti o di settore ai quali delegare anche la responsabilità amministrativa contabile.

E' fatto divieto espresso alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano fissate per Legge o effettuate a favore di altre Fondazioni non lucrative che per legge, statuto o regolarmente facciano parte e della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 16

Segretario Generale.

Collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del C.d.A.; predispone gli schemi dei verbali e delle deliberazioni del C.d.A. e dell'Assemblea, il bilancio preventivo e del conto consuntivo; dirige e coordina gli uffici della Fondazione; svolge le funzioni di capo del personale dipendente della stessa.

ART. 17

Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

I revisori effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea in seduta ordinaria.

Uno degli effettivi è designato, se richiesto, dal Presidente della Regione o dal Ministro dei Beni culturali e nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I revisori durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio d'Amministrazione, depositando atti ed allegati presso la sede della Fondazione che, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, devono essere a disposizione di tutti i soci.

ART. 18

Tutti i componenti degli organi collegiali previsti dal presente statuto possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati o eletti, con le stesse norme per la nomina o elezione.

Il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

ART. 19

L'esercizio sociale coincide con quello solare.

ART. 20

Il presente Statuto è stato redatto con riferimento alle condizioni per conseguire il legale riconoscimento della Fondazione.

Il rappresentante legale della Fondazione eseguirà tutte le formalità per il conseguimento del riconoscimento legale di cui all'art. 12 CC ed apporgerà al presente statuto tutte le

modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalla competente autorità.

ART. 21

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge. In tal caso il Consiglio d'amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i componenti del Consiglio. In caso di scioglimento per qualsiasi causa i beni della Fondazione che residuano dopo esaurita la liquidazione devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio d'amm.ne, ad opera dei liquidatori ad altra Fondazione non lucrativa con finalità analoghe alle proprie.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e, ove compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata non aventi finalità di lucro.